

IL TERZO SETTORE. INQUADRAMENTO GENERALE. PERMANENZA NEL REGIME ATTUALE.



APS, modalità operative nel periodo transitorio e relative comunicazioni

i Webinar
by Directio

A cura del dottor Riccardo PETRIGNANI

WEBINAR > I terzo settore. Inquadramento generale. Permanenza nel regime attuale

A cura dell'ODCEC di Torino

30 novembre 2020

Premessa d'inquadramento

Articolo 3) del DM 106/2020


Il RUNTS, ai sensi dell'articolo 46 del Codice del Terzo settore, si compone delle seguenti sezioni:

1. ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (ODV)
2. ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE (APS)
3. RETI ASSOCIATIVE
4. IMPRESE SOCIALI (incluse cooperative sociali)
5. ENTI FILATROPICI
6. SOCIETA' MUTUO SOCCORSO
7. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETs)



APS – istruzioni per l'uso – artt. 30 e 31 DM 160/2020

Il dirigente del MLPS fissa il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS di ODV e APS (art. 30 DM n. 106/2020)



Entro 90 gg le Regioni comunicano telematicamente al RUNTS, (allegato tecnico C), i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri (art. 31 DM n. 106/2020 comma 1)



Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza (art. 31 DM n. 106/2020 comma 1)



APS – istruzioni per l'uso – art. 31 DM 160/2020, comma 4

- ❑ Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta è trasmessa dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo.
- ❑ L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti è reso disponibile sul portale del RUNTS.
- ❑ Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre **sessanta giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco di cui al periodo precedente.
- ❑ Nel caso in cui l'invio della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro 15 giorni dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione del secondo invio.

APS – istruzioni per l'uso – art. 31 DM 160/2020, co. 6,8

- ❑ **L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.** La mancata iscrizione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio non è tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'iscrizione (comma 6)
- ❑ Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano **motivi ostativi** all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente **dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.** L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS (comma 8)

APS – istruzioni per l'uso – art. 31 DM 160/2020, co. 9,11

- ❑ Qualora, nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne dà comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni (comma 9)
- ❑ Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (comma 11)

APS Nazionali– istruzioni per l'uso – artt. 32 e 33 DM 160/2020

L'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità precedentemente illustrate, i dati delle APS nazionali già iscritte (art. 32) e delle loro articolazioni territoriali (art.33).

E' importante quanto indicato nell'articolo 36 del DM 160/2020:

- ✓ In sede di registrazione degli enti nel RUNTS ai sensi del presente Capo, i competenti Uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni antimafia di cui all'articolo 48, comma 6, (ODV e APS), del Codice nel caso degli enti di cui all'articolo 31, comma 1 dello stesso Codice.
- ✓ Ai soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in sede di integrazione degli atti e delle informazioni, qualora disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.

APS – istruzioni per la Regione Piemonte

Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale

1. Atto costitutivo e Statuto conformi alle leggi di riferimento. Possono essere redatti con scrittura privata alla presenza dei soli soci fondatori o in forma pubblica in presenza di un notaio. Devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate
2. Registrazione all'Agenzia delle Entrate, con assegnazione del codice fiscale
3. **Svolgere l'attività da almeno 6 mesi.**

Dopo l'iscrizione

A seguito dell'iscrizione, l'Aps è obbligata a comunicare entro 90 giorni, pena la cancellazione dal Registro stesso:

- le modifiche dell'Atto costitutivo
- le modifiche dello Statuto
- il trasferimento della sede
- le deliberazioni di scioglimento
- le variazioni dei componenti del Consiglio direttivo

IL TERZO SETTORE. INQUADRAMENTO GENERALE. PERMANENZA NEL REGIME ATTUALE.

Enti con personalità giuridica, modalità operative con relative comunicazioni a Regione e/o Prefettura



i Webinar
by Directio

A cura del dottor Riccardo PETRIGNANI

WEBINAR > I terzo settore. Inquadramento generale. Permanenza nel regime attuale

A cura dell'ODCEC di Torino

30 novembre 2020

Premessa d'inquadramento agli enti con personalità giuridica

L'articolo 15) del DM 106/2020 disciplina le due casistiche:

1. Enti che intendono acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS
2. la possibilità per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS.

Per queste ultime il comma 1) chiarisce che ciò comporta la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

«La sospensione non determina la perdita della personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma solo l'inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 361 del 2000, ivi comprese quelle riguardanti l'individuazione delle autorità competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone giuridiche».

Istruzioni per l'uso per i soggetti con riconoscimento della personalità giuridica (ed ONLUS)

Modifica statutaria	Enti preposti al controllo	Modalità operative
Associazioni/Fondazioni riconosciute con DGR Regione Piemonte con acronimo ONLUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regione Piemonte, settore Persone Giuridiche 2. Agenzia Entrate, Direzione Regionale, ufficio Onlus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza di modifica (vedi sito Regione Piemonte) * 2. Comunicazione ** dell'avvenuta modifica statutaria
Associazioni/Fondazioni riconosciute Prefettura ove ha sede legale l'ente con acronimo ONLUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prefettura, ufficio Persone Giuridiche 2. Agenzia Entrate, Direzione Regionale, ufficio Onlus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza di modifica ** (vedi sito Prefettura di competenza) 2. Comunicazione *** dell'avvenuta modifica statutaria

* PEC
direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it

** raccomandata o consegnata allo sportello della Prefettura

***PEC
dr.piemonte.contr@agenziaentrate.it

Istruzioni per l'uso per i soggetti con riconoscimento della personalità giuridica

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all'articolo 22 del Codice e all'articolo 16 del presente decreto, **provvede entro venti giorni** dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio RUNTS (art. 17 DM 106/2020)
2. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. (art. 18 DM 106/2020)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del Codice,, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibile.

L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5.

Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, art. 19 DM 106/2020

Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'articolo 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.

Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.